

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CIMITERI DEI COMUNI DI IMOLA E DI MEDICINA - CIG 8061078401

Numero contratto: 159/2019

TRA

${\it E}$
2) con sede legale in codice fiscale - Partita IVA ,
iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec, che nel prosieguo del presente Atto verrà
chiamato per brevità anche "Esecutore" o "Appaltatore"
nella persona di, nato ail, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di;
(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti che nel prosieguo del presente Atto
verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" con sede in composto da:
(capogruppo) con sede legale in codice fiscale - Partita IVA , iscritta nel
Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, indirizzo pec nella persona di, nato a il
, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di che
partecipa per l'esecuzione della seguente parte; (mandante) con sede legale in codice fiscale Partita IVA
(mandante) con sede legale in codice fiscale Partita IVA
, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pecnella persona di, nato a
il, il quale interviene nel presente
contratto, in qualità di che partecipa per l'esecuzione della
seguente parte
come da mandato allegato.)
PREMESSO CHE
• (eventuale) Il contratto viene stipulato in pendenza dell'ottenimento della informazione
prefettizia, trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, per cui si procede in
assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011), si rinvia all'art. "Intesa per la

- (eventuale) Il contratto viene stipulato in pendenza dell'ottenimento della informazione prefettizia, trascorsi i 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011), si rinvia all'art. "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola". Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- (eventuale) Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza dell'ottenimento della informazione prefettizia, per cui si procede in assenza della informazione antimafia (art. 92 D. Lgs 159/2011), si rinvia all'art. "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di



- infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna e il Comune di Imola". Se dalla informazione antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- l'Appaltante ha fornito all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Esecutore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 12 del presente contratto dell'importo di € ;
 - (eventuale: tale garanzia è stata ridotta, ai sensi dell'art. 103 che richiama l'art. 93 D. Lgs 50/2016, in quanto l'Esecutore:
 - ha presentato la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (riduzione del 50%)
 - ricade nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese oppure è un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (riduzione del 50%);
 - è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, (riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo)
 - è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%)
 - sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (riduzione del 15%)
 - è in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo)
 - è in possesso del rating di legalita' e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (riduzione del 30% non cumulabile).
- fin caso di avvalimento: in sede di gara l'Esecutore si è avvalso di (ausiliario) per i seguenti requisiti:

 dell'art. 89 c. 5 D. Lgs 50/2016 (Codice) l'ausiliario è responsabile in solido con l'Esecutore nei confronti dell'Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario, pena la risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice le comunicazioni inviate all'indirizzo dell'Esecutore si intendono effettuate anche all'ausiliario. Al presente contratto si allega il contratto di avvalimento.)
- (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016: il Consorzio assegna l'esecuzione del contratto a .)
- (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto



- di rete non ancora costituiti: vista la procura conferita al legale rappresentante del capogruppo con atto in data ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza;)
- (eventuale Prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore ha depositato all'Appaltante i seguenti contratti relativi a prestazioni rese in favore dell'Esecutore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c- bis) D. Lgs 50/2016:

 __________. Per essi sono state effettuate le verifiche previste all'art. 80 D. Lgs 50/2016).

TUTTO CIO 'PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il Servizio per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e di manutenzione del verde presso i cimiteri dei Comuni di Imola e di Medicina, da eseguire in appalto nelle Aree di cui al CSA (Capitolato Speciale d'Appalto) e dei relativi Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A del CSA denominato "Elenco Prezzi e Computo Estimativo".

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
1	Servizi per operazioni cimiteriali	98371110-8	Р	€ 318.541,00
2	Servizi per gestione illuminazione votiva, custodia e sorveglianza, pulizie	98300000-6	S	€ 105.292,00
3	Manutenzione decoro cimiteriale, manutenzione campi inumazione, sgombero neve, disinfestazione	98371111-5	S	€ 165.033,00

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo stimato del contratto ammonta ad € 588.866,00 (IVA esclusa) annui, così composto:

- parte a corpo €__(al netto del ribasso del ___% offerto in sede di gara sull'importo di € 129.678,00, IVA esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 1.4 CSA)
- parte a misura € _____ (derivante dalla somma dell'importo di € 459.188,00, IVA esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 1.4 del CSA e con aggiunta del ribasso sull'importo a corpo per aumentare il *plafond*). Il ribasso offerto in sede di gara sopra indicato sarà applicato sui singoli prezzi unitari (specificati nell'allegato A al CSA).

L'importo della parte a misura, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità, senza che l'Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto e nel CSA descrittivo e prestazionale. I prezzi unitari, da assoggettare a ribasso, sono previsti nell'elenco prezzi allegato A del CSA.

Per la parte a corpo si precisa che i richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente



indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 il <u>costo della manodopera</u> sulla parte relativa ai servizi per operazioni cimiteriali, gestione illuminazione votiva, custodia e sorveglianza, pulizie, è stata calcolata in \in 233.108,00, mentre sulla parte relativa alla manutenzione del decoro cimiteriale, manutenzione campi d'inumazione, sgombero neve, disinfestazione, è stata calcolata in \in 74.265,00, in base ad una stima eseguita dal committente sulla base dell'attuale organizzazione.

Nel caso di rinnovo (massimo 3 anni) l'importo complessivo stimato del presente contratto ammonterà ad € 2.355,464,00 (IVA esclusa), così composto:

- parte a corpo €__(al netto del ribasso del ____% offerto in sede di gara sull'importo di € 518.712,00, IVA esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 1.4 CSA);
- parte a misura € ______ (derivante dalla somma dell'importo di € 1.836.752,00, IVA esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 1.4 CSA e con <u>aggiunta del ribasso sull'importo a corpo</u> per aumentare il *plafond*). Il ribasso offerto in sede di gara sopra indicato sarà applicato sui singoli prezzi unitari (specificati nell'allegato A del CSA).

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi che non comportano interferenza, conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

ART. 3 - VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Se l'Esecutore esegue variazioni o addizioni alla documentazione di gara approvata senza essere preventivamente approvate dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei limiti previsti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Qualora sia necessario eseguire una prestazione il cui prezzo non sia previsto nel CSA e nei relativi allegati, si procederà alla formulazione del nuovo prezzo nei seguenti modi:

- per analogia, desumendolo dai listini di riferimento;
- ragguagliandolo a quelli di attività simili previsti nel contratto e nei relativi allegati.

Le analisi dei prezzi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi, così determinati e approvati, l'Appaltante può ingiungere lo svolgimento delle attività sulla base dei nuovi prezzi.

Se l'Appaltatore non iscrive riserve negli atti contabili nelle modalità e termini di cui al D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii., i nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati.



ART. 4 - QUALITÀ - PENALI

L'esecuzione del contratto deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al CSA, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate le penali previste agli artt. 1.18 e 2.15 del CSA.

ART. 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi di urgenza, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Per l'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell'Esecuzione; dalla data di esso decorre il tempo utile per l'esecuzione del contratto. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione darà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha durata di 12 mesi a partire dalla stipula del Contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del Contratto medesimo.

Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno per un periodo non superiore a 3 anni (pertanto la durata complessiva del contratto potrà essere di 4 anni).

L'esercizio dell'opzione di rinnovo avverrà - qualora non siano state applicate penali per un importo superiore a € 10.000, nonché previa valutazione circa la qualità del servizio prestato e circa la persistente convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato – tramite comunicazione a mezzo PEC da inviare all'Esecutore almeno un mese prima della scadenza del contratto.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE CIRCA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve eseguire il contratto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura; in particolare deve eseguire il contratto rispettando i requisiti di legge per la sicurezza.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna



infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 6 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tale scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Polizze di garanzia previste nell'articolo "garanzie";
- c) Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti/atti consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

ART. 10 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI - SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

L'Appaltante si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati (CSA Artt. 1.18 "Penali" - 2.15 "Penali Specifiche").

Se l'Esecutore cumula, in un anno, penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo delle singole attività di servizi oggetto del contratto (ai sensi della tabella "attività" all'art. 1 del presente Contratto) si avvieranno le procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) addebitando all'Esecutore il maggior prezzo eventualmente pagato per lo svolgimento dei servizi a terzi, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.).

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 6 (sei) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Esecutore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento. L'Appaltante ha facoltà di controdedurre; in mancanza il silenzio dell'Appaltante medesimo non potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte dall'Esecutore, dal momento che il predetto accoglimento potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto.

E' fatta salva la facoltà dell'Appaltante di non attendere l'esecuzione dei servizi e di rivolgersi a terzi per lo svolgimento dei medesimi, laddove ragioni d'urgenza lo giustifichino, ponendo a carico dell'Esecutore eventuali costi aggiuntivi.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all' Appaltante il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

L' Appaltante applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all' Appaltante la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Esecutore i relativi costi sostenuti.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Per le sospensioni si applica l'art. 107 D. Lgs 50/2016 e l'art. 23 DM 49/2018.

Il risarcimento all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene riconosciuto solamente qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva; viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 c. 2 DM 49/2018 (richiamato dall'art. 23) al quale si rinvia; per quanto riguarda la lett. d) si fa riferimento alle aliquote ordinarie.

Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto l'Appaltante perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

L'Appaltante si riserva la facoltà prevista all'art. 63 c. 5 D. Lgs 50/2016 ossia la ripetizione dei servizi per l'ulteriore periodo che sarà indicato dall'Appaltante medesimo.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il compenso verrà corrisposto a cadenze trimestrali secondo le modalità di seguito e di cui all'art. 1.15 del CSA; la parte a corpo verrà corrisposto con rate posticipate di uguale importo. Le prestazioni a misura verranno pagate solamente al momento dell'avvenuto completamento della prestazione. Dall'importo di ciascuna rata sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016. L'ultima rata contrattuale costituirà il saldo e sarà pagata dopo il favorevole esito della verifica di conformità, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 c. 6 D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema tipo 1.4 oppure 1.4.1 del DM 31/2018.

Ai sensi dell'art. 113- bis D. lgs 50/2016, il pagamento avverrà entro 60 giorni DFMDF, dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002 in quanto oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il pagamento è subordinato alla verifica di regolarità contributiva, accertata tramite il DOL



(Durc on line) o altre modalità di legge nonché all'accertamento del regolare pagamento di eventuali subappaltatori.

Le ritenute a garanzia dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DOL (Durc On Line).

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate all'indirizzo mail: <u>fatture@cert.areablu.com</u> oppure all'indirizzo della sede operativa di Area Blu in Via Lambertini n. 6, e dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- numero del contratto: 159/2019
- numero del CIG: 8061078401
- estremi del C/C bancario e/o postale (codice IBAN) sul quale pagare la prestazione che dovrà essere uno tra quelli elencati nella comunicazione dei C/C dedicati.

<u>Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico</u>, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto - Codice Destinatario: **ZXNLOHW**

Dovranno essere inoltre allegate le copie del buono d'ordine, ove previsto.

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27.6.2017) per cui l'Appaltatore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter DPR 633/1972).

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante, sono indicate nella apposita comunicazione. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DOL (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

ART. 11-BIS - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, accertata dal responsabile del procedimento, l'Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'esecuzione contrattuale, presentando la Scheda tecnica 1.3 oppure 1.3.1 del DM 31/2018. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e



che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993. L'importo della anticipazione viene automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, trattenendone l'intero importo dal primo pagamento e, qualora questo non sia sufficiente, dai successivi pagamenti, fino al completo recupero dell'anticipazione stessa. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e sulla sicurezza in generale, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente.

A garanzia di tali obblighi si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016.

- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) Le operazioni di pulizia dei locali e lo sgombero dei locali del materiale di risulta, entro otto giorni dalla data di ultimazione.
- 4) Raccolta e corretto smaltimento di tutti i residui di lavorazione ed imballaggi, con dimostrazione di avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate.
- 5) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 6) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 7) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 8) L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a garantire la presenza di personale sufficiente a organizzare ed eseguire, almeno, gli interventi di emergenza e il servizio di reperibilità. Il Servizio, oggetto del presente appalto, rientra tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146, pertanto, in caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, un servizio ridotto, garantendo



- comunque la presenza di un numero minimo di addetti. L'esecutore è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dall'arbitraria interruzione del pubblico servizio e della possibilità, riservata alla Stazione Appaltante per ragioni di urgenza e necessità, di sopperire all'eventuale inadempimento causato dall'inerzia dell'esecutore ai sensi dell'art. 11 di cui sopra.
- 9) Fornire l'elenco prodotti chimici che saranno utilizzati nell'attività presso l'Appaltante e relative schede di sicurezza, delle eventuali sostanze infiammabili che saranno impiegate, l'elenco rifiuti che saranno prodotti durante l'attività ed indicazione delle modalità di smaltimento.
- 10) L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
- 11) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.
- 12) L'Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Esecutore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Esecutore si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l'Appaltante.

ART. 13 - EVENTUALI FORNITURE DI ALTRI SERVIZI/PRODOTTI

Qualora si presentasse la necessità, l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Esecutore, sempre nei limiti del valore stimato del contratto, l'esecuzione di servizi diversi da quelli individuati nel CSA e relativi allegati. In tal caso l'Esecutore dovrà presentare un preventivo per i suddetti servizi entro due giorni dalla richiesta. L'Appaltante, se valuta congrui i prezzi offerti, emetterà il modulo d'ordine.

ART. 14 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 D. Lgs 50/2016 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto



avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 40% dell'importo del contratto da affidare. L'Esecutore comunica all'Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere ai locali. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 105 c. 4 D. Lgs 50/2016. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 c. 18 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

Nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l'importo dei costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
 - inadempimento dell'Esecutore
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun pagamento, deve comunicare all'Appaltante la parte della

prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore, e dimostrando anche la regolarità retributiva del subappaltatore (in merito alla responsabilità solidale ex art. 105 c. 8 D. Lgs 50/2016 che richiama l'art. 29 D. lgs 276/2003). In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento e comporta una sospensione del termine per il pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il



subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal D.L., l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L. e procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali compensano:

- a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro:
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso.

I prezzi stabiliti dal contratto e nei relativi allegati si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del contratto.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di servizi, e comunque di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate annualmente, sulla base dell'indice FOI come determinato dall'ISTAT nel mese precedente alla decorrenza del presente contratto, nella misura che eccede il 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.



ART. 16 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - ACQUISTO IN DANNO

Qualora i servizi e/o il materiale non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire il servizio o la fornitura a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali, oppure di applicare le penali commisurate al danno subito da Area Blu S.p.A..

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'ESECUTORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs 50/2016.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto e del CSA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frode nella esecuzione del servizio; inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, del Responsabile del Procedimento o dei suoi assistenti, riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, sospensione del servizio senza giustificato motivo, reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 giorni rispetto ai termini indicati nel CSA o dall'appaltatore stesso in sede di offerta tecnica; mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.);
- mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 29 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- a) l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) inadempimenti gravi in materia di sicurezza;
- d) casi previsti nell'art. "Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale";
- e) per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che riguardi lo svolgimento del servizio con nocumento dell'igiene, decoro e sicurezza dell'ordine pubblico;
- f) accertata, ripetuta inadempienza dell'Esecutore alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, in merito all'esecuzione del servizio, nonché in caso di ripetuta mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, nei termini stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento. Per ripetuta si intende una inadempienza, anche non similare, verificatasi per quattro o più volte nell'arco dell'anno;



- g) irregolarità nella tenuta dei Registri Cimiteriali e dell'archivio dati informatizzato;
- h) accertamento di avvenuta accettazione, da parte del personale dell'Esecutore, di compensi corrisposti da privati a qualsiasi titolo per attività di tipo commerciale nel campo delle onoranze e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali;
- i) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante.

E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 DL 95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. 296/2006 con condizioni migliori rispetto al presente contratto.

ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, avvalendosi anche delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c., previo il pagamento della parte di contratto eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488/1999.

ART. 19 - CESSIONE DEL CREDITO

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto riguarda l'Iva si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.



ART. 21 - VICENDE SOGGETTIVE

Si applica quanto previsto negli artt. 48 e 80 del D. Lgs 50/2016.

ART. 22 - PROROGA TECNICA

E' facoltà di Area Blu richiedere con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto una proroga tecnica per un massimo di sei mesi finalizzata all'espletamento della procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario, per un importo stimato di € 159.270,00 iva esclusa per il servizio di operazioni cimiteriali, € 52.646,00 iva esclusa per il servizio di gestione illuminazione votiva, custodia e sorveglianza, pulizie, € 82.516,00 per il servizio di manutenzione e decoro cimiteriale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 23 - RISERVE, CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D. Lgs 50/2016; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere



alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore, più il 20% per spese generali dell'Appaltante.

L'Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Per verificare la regolarità del servizio l'Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all'Esecutore; quest'ultimo dovrà fare pervenire entro i 6 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell'inadempimento.

ART. 25 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo complessivo di contratto riportato all'art. 2 per la durata di un anno; in caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM 31/2018, presentando la sola Scheda Tecnica.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti



dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile specifico per il presente contratto, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO). Devono essere considerati "terzi":

- i dipendenti dell'Appaltante;
- altre imprese che operano contemporaneamente nei luoghi oggetto del presente contratto.

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere la clausola di rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 c.c. e conseguente rivalsa verso l'Appaltante e suoi dipendenti.

La polizza deve contenere apposita clausola per la quale l'omesso o il ritardato pagamento del premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Appaltante, oppure l'impegno del Garante a comunicare all'Appaltante tramite PEC, 30 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa, il mancato pagamento del premio, per dare la possibilità all'Appaltante di poter pagare il premio al posto dell'Appaltatore; in tale ultimo caso l'Appaltante avrà il diritto di rivalersi sull'Appaltatore del premio pagato con aggiunta del 20% per spese generali.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE EFFETTUATE DALL'ESECUTORE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA.

L'Esecutore si impegna a eseguire quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara e anche ad effettuare le modifiche alle previsioni della documentazione di gara che si rendono necessarie per adeguarle all'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore risponde degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni/variazioni proposte. Se alcune proposte componenti l'offerta tecnica presentate in sede di gara sono state valutate negativamente dalla commissione giudicatrice, l'Esecutore deve eseguire il contratto secondo quanto previsto dalla documentazione posta a base di gara, rispettando le altre condizioni offerte in sede di gara, in particolare il prezzo.

Le offerte presentate sono considerate concrete e non costituiscono "suggerimenti" pertanto anche le formule generiche utilizzate nell'offerta tecnica presentata quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte dell'Esecutore.

Con la stipula del contratto l'Appaltante diviene proprietario pieno ed assoluto delle previsioni della documentazione di gara così come modificate dall'Esecutore in sede di gara.

Nel caso di mancato raggiungimento delle prestazioni offerte dall'Esecutore in sede di gara saranno applicate decurtazioni di prezzo in base alla gravità dell'inadempimento e del punteggio ottenuto in sede di gara per quell'elemento di valutazione.

ART. 27 - TUTELA DEI DATI

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso



e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 28 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AREA BLU SPA

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE: dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle

persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino alle necessità di comprovare la procedura di gara

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI: dichiarazione del concorrente alla procedura di affidamento del contratto pubblico e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.)

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali relativi all'Esecutore.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 29 - CLAUSOLA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (ART. 100 D. LGS 50/2016).

Ai sensi dell'art. 100 D. Lgs 50/2016, al fine di promuovere l'occupazione delle persone svantaggiato, l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 L. 381/1991 (ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea), e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. Le norme di riferimento per la definizione dello svantaggio sono la L. 381/1991 (art. 4 c. 1), la normativa regionale di riferimento n. 12/2014. Il numero delle persone svantaggiate così impiegate durante l'esecuzione del contratto non potrà essere inferiore a quanto indicato in sede di gara. L'Appaltatore è tenuto altresì ad adottare, in relazione agli stessi soggetti, specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Tali programmi dovranno essere consegnati all'Appaltante entro 90 giorni dalla stipulazione del contratto per la loro approvazione. L'Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere integrazioni e modificazioni degli stessi programmi. L'obbligo di impiego delle persone svantaggiate dovrà essere integralmente perfezionato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di approvazione dei programmi di inserimento lavorativo.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto offerto in sede di gara.



Entro 3 mesi dall'avvio dell'attività l'Esecutore dovrà inviare all'Appaltante l'effettivo progetto di inserimento lavorativo; dovrà poi inviare una relazione annuale.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente clausola impone la risoluzione del presente contratto.

ART. 30 - CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DELLA STABILITÀ.

Ai sensi dell'art. 50 D. Lgs 50/2016, al fine di promuovere le condizioni sociali dei lavoratori, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'Esecutore applica il contratto collettivo di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n.81/2015, applicabile in ragione dell'attività prevalente oggetto del contratto, quale standard minimo di tutela da garantire al lavoratore, clausola sociale eventualmente compresa.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Esecutore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente. Nel documento "Format Richiesta Dati Personale Cimiteri" allegato alla documentazione di gara sono indicate le caratteristiche del personale impiegato dall'operatore economico uscente.

L'Appaltante verificherà, durante l'esecuzione del contratto, il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento presentato dall'Esecutore in sede di gara. La mancata osservanza di tale progetto di riassorbimento comporterà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto qualora l'Appaltante giudichi grave l'inadempimento.

Al termine del contratto l'Esecutore dovrà fornire informazioni sul personale impiegato nel contratto.

ART. 31 - CONTROLLO DEI SERVIZI EROGATI.

L'Appaltante ha il diritto di controllare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare la regolarità e la puntualità nella loro esecuzione. A tal fine l'Appaltante potrà effettuare controlli a campione in contraddittorio con l'Esecutore, sia durante l'esecuzione degli interventi stessi che a posteriori; in quest'ultimo caso sarà dato preavviso all'Esecutore con almeno 4 ore dal momento in cui sarà effettuato il controllo.

I dati e il funzionamento dei moduli implementati devono essere accessibili all'Appaltante in qualunque momento, evidenziando le interfacce di ingresso e di uscita e l'algoritmo usato.

ART. 32 - INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI IMOLA

Per impresa si intente l'Esecutore

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la legalità, sottoscritta il 9 marzo 2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito www.comune.imola.bo.it, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In particolare è tenuta alla osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente, e alla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 L. 136/2010.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese



coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lettera a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipote si di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice dei Contratti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente

all'aggiudicazione.

Clausola n. 8



La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Area Blu ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Art. 33 - CLAUSOLA DI CHIUSURA

Il presente contratto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Eventuali refusi e/o disposizioni che dovessero apparire in contrasto andranno interpretate secondo la normativa vigente al momento della stipula dello stesso.

Area Blu dichiara di avere approvato il Codice Etico ed adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) e quindi richiede al Soggetto Incaricato di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel Codice Etico e nel MOG, che il Soggetto Incaricato dichiara di conoscere e di approvare. Il Soggetto Incaricato si obbliga, di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.. Pertanto, si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che l'inadempimento del Soggetto Incaricato agli impegni di cui sopra darà facoltà a Area Blu S.p.A. di dichiarare automaticamente risolto il presente contratto. A tal fine, Area Blu S.p.A. dovrà comunicare al Soggetto Incaricato, con lettera raccomandata a.r. o PEC, l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva. Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Soggetto Incaricato e quindi il diritto di Area Blu S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

Area Blu S.p.A	 	_
L'Esecutore		

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena



conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Rifiuto del servizio - Acquisto in danno

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Verifica di conformità

Disposizioni in merito alle proposte effettuate dall'Esecutore in sede di offerta tecnica

L'Esecutore	
Data	